

n. 1196/2017 VG

Me. 2439/2017
Cronologico



Tribunale di Cuneo
Ufficio fallimenti

Il giudice designato,

vista l'istanza depositata da TRUSCETTI, ... res

per la nomina di un professionista ai sensi dell'art 15 comma 9 L. 3/2012
rilevato che la norma sopra citata prevede la possibilità di nominare un professionista
che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da
sovraindebitamento

Ritenuto che l'art 7 comma 2 L. 3/2012 stabilisce che "La proposta non è ammissibile
quando il debitore, anche consumatore: (...) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque
anni, ai procedimenti di cui al presente capo" ossia al capo II della legge in cui si colloca
anche la procedura di nomina ex art 15;

ritenuto quindi che la fase di nomina è, al pari di quella che viene successivamente al
deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del
procedimento di composizione della crisi: se così non fosse, il legislatore non l'avrebbe
trattata al pari delle altre fasi e non avrebbe vietato la plurima presentazione di ricorsi ex
articolo 15.

Ritenuto che il piano o la proposta devono essere idonei a soddisfare prima di tutto "*i
crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione*" (articolo 13,
comma 4 bis, e articolo 14 duodecies, comma 2)

Ritenuto opportuno, al fine di rendere effettivo tale scopo ed evitare il procrastinarsi sine
die di tale fase del procedimento e infine di tutta la procedura, fissare un termine per il
deposito della proposta del debitore, o del piano del consumatore o della domanda di
liquidazione del patrimonio, analogamente a quanto disposto per i concordati alla cui
disciplina si è evidentemente ispirato il legislatore della L.3-2012, nonché indicare una
somma da depositarsi ex art 8 T.U. spese di giustizia, a mente del quale «ciascuna parte

provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

Ritenuto che appare congruo indicare un termine, per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, di 60 gg dalla comunicazione all'istante della nomina del professionista

Ritenuto che appare congrua una somma di euro 2000,00 che l'istante deve versare su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine di questo giudice

Ritenuto che il mancato rispetto del termine suddetto e/o il mancato versamento della somma indicata comportano la improseguibilità della procedura

v° art 15 comma 9 l. 3/2012.

nomina

quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovrindebitamento la dr.ssa Schianchi Roberta con studio in Cuneo via C.Emanuele III n. 25

Si comunichi

Cuneo 17.6.17

Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo

21 GIU. 2017

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
dott.ssa Paola EPIFANI